

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TANGA, DELLA PORTA, BEVILACQUA, SENESE Antonino, GRAZIOLI, SALERNO e BARBARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1977

Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di raggiungere l'obiettivo di colmare le gravissime lacune esistenti in materia di prevenzione e cura del disadattamento e di rispondere in modo adeguato, in linea con le legislazioni vigenti nei principali Paesi europei, alle esigenze di fanciulli, adolescenti e giovani che non trovano di fatto, nel proprio ambiente di vita, una adeguata azione educativa che integri quella troppo spesso carente della famiglia e della scuola.

Si propone inoltre di dare ai giovani diplomati delle scuole medie superiori che hanno una particolare sensibilità per tali problemi, la possibilità di accedere ad un corso di studi universitari, della durata di tre anni, per poter svolgere la propria attività negli istituti educativi assistenziali specializzati (ad esempio: istituzioni per handicappati gravi, case di rieducazione, focolari, eccetera) e nei servizi educativi dell'unità locale dei servizi sociali (centri socio-culturali, ricreativi di quartiere, doposcuola, attività complementari e a tempo pieno nella scuola), sia a livello pubblico che privato.

Un altro importante aspetto consiste in una ulteriore qualificazione professionale di numerosi diplomati di scuola media superiore e nello stesso tempo in un notevole assottigliamento della disoccupazione intel-

lettuale e della congestione delle facoltà universitarie, sempre non perdendo di vista il preminente servizio sociale offerto da elementi qualificati a rispondere ai bisogni ed alle difficoltà che incontra la gioventù.

Per quanto riguarda il fabbisogno di educatori-animatori nel nostro Paese, considerando per larga approssimazione costituita in dieci-dodici milioni di unità la popolazione compresa fra i 6 e i 20 anni, possiamo segnalare un fabbisogno di parecchie migliaia di operatori, facendo una ipotesi di stretta misura rapportata, grosso modo, al numero attuale degli insegnanti e considerando le esigenze emergenti sia nelle attività complementari della scuola dell'obbligo (elementare e media) ove sempre più la figura dell'animatore si presenta distinta da quella dell'insegnante, sia nei centri ricreativi, sportivi e culturali della gioventù a livello di quartiere, ed insomma in tutto l'ambito educativo ove dovrebbe svolgersi la necessaria opera di integrazione dell'azione educativa della famiglia e della scuola e l'opera di prevenzione del disadattamento, costituente una direzione socialmente ed umanamente da preferirsi ai riparatori interventi di tipo rieducativo e riabilitativo, e sia finalmente, negli istituti presso i quali, perdurando la lamentata situazione, si dovrà ancora proseguire la surrogazione del

lavoro di prevenzione e di cura. In proporzione le sedi formative (in Francia ad esempio esistono almeno una trentina di scuole del genere), tenuto conto anche che, se devono essere riconosciute adeguate garanzie alla formazione, ancor più è da affermarsi l'obbligo stesso della formazione e quindi l'obbligatorietà del titolo, devono costituire su scala nazionale, una rete di adeguata consistenza numerica e con punti di presenza nelle varie regioni ed entità locali corrispondentemente ai criteri di distribuzione anche quantitativi delle università sul territorio nazionale.

Le necessità della vita sociale italiana paragonata con quanto avviene in altri Paesi, confermano l'opportunità che, ad un livello di studi successivi alla scuola media di secondo grado, si istituiscano nell'ambito universitario per taluni operatori sociali corsi di studio riconosciuti, di nuova impostazione; ciò è conferma alla prassi esistente in vari Paesi del Mercato comune europeo e anche questo termine di paragone induce a considerare seriamente il problema, al fine di giungere ad un sempre più idoneo inserimento dell'Italia nell'ambito della Comunità economica europea stessa.

Del resto il fatto che per la rieducazione dei soggetti antisociali la legge oggi preveda strutture specializzate, dipendenti dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, con la presenza di assistenti educatori qualificati; il fatto che il regolamento organico dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), nonché l'Ente nazionale sordomuti (ENS) prevedano negli organici figure professionali di educatori, il fatto che la legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore degli invalidi civili, preveda la figura dell'educatore come pure numerose iniziative parlamentari delle precedenti legislature, purtroppo decadute e parte delle quali sono anche state riproposte, sta a dimostrare che il problema dell'istituzione di scuole di formazione è una necessità ormai da molti avvertita, e che la realizzazione di una simile iniziativa porterebbe l'Italia a livello delle più progredite nazioni europee ed extra europee.

Il Comitato d'intesa per la formazione degli operatori sociali, operante già da alcuni anni, per iniziative delle associazioni professionali degli assistenti sociali e degli educatori, ha ritenuto che i tratti essenziali della formazione degli assistenti sociali e degli educatori animatori di comunità siano:

un attento studio delle scienze sociali che abiliti il futuro professionista ad una ricerca critica delle problematiche dell'uomo e della società nei loro reciproci rapporti e condizionamenti;

un'esperienza formativa che, tanto sulla base di un clima costante di rapporti umani, quanto attraverso iniziative specifiche, permetta agli studenti una costante presa di coscienza di sé, delle proprie motivazioni e dei modelli di comportamento umano e professionale;

un'organizzazione di lavoro di gruppo, che tenga presente il problema della interdisciplinarietà, più come atteggiamento che come quantità, come costante circolazione della cultura e di idee, nonché come possibilità di sintesi e di riconoscimento di tratti comuni nel processo di formazione;

un'organizzazione interdisciplinare che coaguli intorno ad esperienze e a problemi significativi apporti disciplinari e modelli culturali diversi;

la possibilità di effettuare forme adeguate di ricerca sperimentale che prendano l'avvio dai dati culturali e forniscano nello stesso tempo occasioni valide di contatto con la realtà, soprattutto per conoscere dal vivo le contraddizioni e le situazioni, nonché per verificare la possibilità di concrete modificazioni operative così come è nella migliore tradizione delle attuali sedi di formazione, il cui patrimonio di esperienze e di attività non va assolutamente trascurato e misconosciuto.

Il Comitato ritiene infine che allo stato attuale della situazione politica amministrativo-culturale del nostro Paese, solo la struttura universitaria possa garantire questo tipo di formazione di carattere globale e scientifico, indispensabile per quegli operatori sociali che sono gli assistenti sociali e gli educatori animatori.

Educatore animatore di comunità educative è un operatore sociale che per adeguate doti e specifica preparazione sociale è qualificato a promuovere l'educazione per la prevenzione e cura del disadattamento in età evolutiva, nelle comunità educative ed in appoggio sia alla scuola che alla famiglia.

Egli è pertanto colui che, nell'ambito di un gruppo di soggetti, costituito con finalità educative, favorisce l'instaurazione ed il gioco dinamico dei rapporti personali e crea, attraverso i molteplici episodi e momenti della vita quotidiana che condivide con i soggetti affidatigli, rapporti, ambienti, attività ed esperienze per consolidare le capacità disponibili, risolvere problemi affettivi insoluti nell'animo del soggetto, favorire un armonico sviluppo della personalità per consentire un vitale inserimento nella vita sociale.

Si distingue nettamente dal semplice assistente o sorvegliante ed opera in collaborazione con altri professionisti quale lo psicologo, lo psichiatra, l'assistente sociale, l'insegnante.

L'indispensabilità della sua presenza in una comunità educativa specializzata gli deriva:

a) dal fatto di avere una personalità che semplifichi l'esplicazione di compiti così delicati;

b) dalla sua formazione teorico-pratica ricevuta in un periodo di scuola di formazione sufficientemente prolungata, concepita a livello universitario;

c) dalla specificità del lavoro essenzialmente rivolto a provocare non tanto l'addestramento e l'assoggettamento dei giovani, quanto la loro crescita perchè la realizzazione del bene comune sia il frutto dello sviluppo e della partecipazione di gruppo.

Allo spirito del problema così evidenziato nonchè alla legislazione citata e vigente intende rispondere il presente disegno di legge nell'intento di offrire una soluzione radicale e unitaria del problema di una categoria quale quella degli animatori educatori.

Si ha ragione di affermare che la formazione di detto personale debba intendersi,

per qualità e contenuto, di tipo polivalente ed a cultura cosiddetta « aperta » nel senso che l'operatore così formato trovi il proprio settore d'impiego in una vasta gamma di istituzioni, pubbliche e private, sia in internato o in esternato: centri di osservazione, centri o gabinetti medico-psico-pedagogici, villaggi o repubbliche di ragazzi, focolari o case famiglia, istituti di recupero specializzati (per l'educazione dei ciechi, sordomuti, motulesi, discinetici, eccetera, servizi ospedalieri specializzati, centri di pediatria, eccetera) istituti di rieducazione, istituti medico-psichico-pedagogici, pensionati, club e centri sociali giovanili, laboratori e scuole speciali, colonie permanenti, soggiorni di vacanza, laboratori di lavoro protetto, doposcuola, attività complementari nelle scuole integrate, eccetera.

Il diploma, dunque, dovrà sanzionare non soltanto la quantità e la qualità delle conoscenze acquisite nel settore delle scienze psico-pedagogiche e medico-sociali, ma anche l'acquisizione di una certa formazione di questo tipo.

Si ritiene infatti che la formazione degli animatori-educatori può dare un contributo di rinnovamento delle strutture umane, in relazione alla riforma dell'assistenza, in funzione di un rinnovamento delle infrastrutture organizzative, tenuto conto che in rapporto ai bisogni della gioventù, rimane in discussione se si debba parlare ancora di assistenza o di una più completa realizzazione del diritto all'educazione.

Il problema si allarga quindi dalla formazione degli educatori-animatori anche a quella degli altri operatori sociali.

In conclusione la formazione professionale degli educatori-animatori non è semplice insegnamento; perciò dovrà potersi giovare il più possibile di strumenti idonei, quali il tirocinio pratico e le attività di gruppo sotto la guida e lo stimolo di esperti professionisti; in tal senso la gamma delle attività e degli insegnamenti dovrebbe portare alla realizzazione di un clima, auspicabile anche negli altri settori dell'istruzione superiore, che permetta ad ogni allievo di integrare le conoscenze teoriche con le esigenze concrete della realtà di ogni giorno.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****GENERALITÀ****Art. 1.**

Presso le Università e gli Istituti universitari, possono essere istituiti ad integrazione della tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, corsi di diploma per la formazione di operatori sociali, educatori animatori di comunità educative. In relazione alle particolari esigenze formative, legate all'integrazione particolare di dati tecnici, teorici e pratici, i corsi si svolgono sotto la diretta responsabilità di un direttore, e si organizzano con la fisionomia di « scuola » di formazione.

Il diploma di educatore professionale abilita all'attività educativa ed educativa speciale nell'ambito delle attività dei servizi sociali e sanitari.

Tutti coloro — persone, enti pubblici e privati — che organizzano comunità residenziali e semiresidenziali o comunità nell'ambiente naturale di vita per attività ludiche e socio-culturali, rieducative ed educative speciali, ivi comprese quelle complementari nell'ambito della scuola, destinate a soggetti in età evolutiva, debbono considerare il possesso del diploma di cui al presente articolo 1, come titolo specifico per l'assunzione di personale adibito alle funzioni predette anche a livello direttivo, indipendentemente dal titolo di studio in via generale richiesto per tale livello.

Art. 2.

La scuola è affidata ad un direttore, nominato dal Consiglio di facoltà, scelto fra docenti di materie pedagogiche.

In mancanza dello stesso o in caso di impedimento non temporaneo, il Consiglio di

facoltà affiderà la direzione della scuola ad altro professore di ruolo, fuori ruolo o incaricato della Facoltà stessa.

Il direttore è coadiuvato dal direttore dei corsi ed è assistito dal Consiglio dei professori; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore della scuola è sostituito dal vice direttore da lui designato.

La scuola ha un proprio Comitato direttivo costituito:

- a) dal direttore della scuola, che lo presiede;
- b) da sei docenti della scuola, designati dal consiglio dei professori;
- c) da sei membri designati dalle amministrazioni pubbliche statali e locali (comunali, provinciali e regionali), interessate alla formazione degli educatori;
- d) da un rappresentante dell'associazione professionale degli educatori;
- e) da sei rappresentanti eletti dagli allievi, in rappresentanza dei vari corsi;
- f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative nel territorio nazionale;
- g) dal direttore dei corsi;
- h) da due rappresentanti del personale non docente.

Il Comitato direttivo:

- a) ratifica la designazione del vice-direttore; nomina il direttore dei corsi, su proposta del direttore della scuola; ratifica le proposte di conferimento degli incarichi di docenza effettuate dal direttore della scuola, sentito il Consiglio dei professori;
- b) delibera il bilancio della scuola;
- c) approva il regolamento delle scuole e le sue modificazioni, sentito il Consiglio dei professori.

Art. 3.

Il Consiglio dei professori è composto dal direttore della scuola, dal direttore dei corsi e dai docenti della scuola.

Il Consiglio dei professori approva i piani di studio, coordina e approva il programmi

dei singoli insegnanti, approva il regolamento e relative modifiche, esprime parere sulle proposte formulate dal direttore della scuola per il conferimento degli incarichi di docenza, nomina il direttore dei corsi, su proposta del direttore della scuola, tra persone esperte, docenti o meno nella scuola stessa, che abbiano acquisito esperienza professionale nell'educazione di comunità, delibera su ogni altra questione disciplinare e didattica.

Art. 4.

Le proposte di incarico di insegnamento sono conferite ai docenti anche di altre Facoltà e, in casi particolari, ad esperti e cultori della materia.

La decisione definitiva sul conferimento degli incarichi spetta al Consiglio di facoltà in base alle norme generali sull'ordinamento universitario.

In particolare per le attività professionali gli incarichi saranno conferiti a coloro che abbiano acquisito esperienze professionali come educatori di comunità.

I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno accademico. Il Consiglio dei professori ne stabilisce la distribuzione nei vari anni di corso e stabilisce quali debbano essere superati mediante prove pratiche congiuntamente o meno con prove orali.

Tutti gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico, tecnico e pratico.

Presso la scuola funziona un centro studi che si occupa di documentazione e ricerca scientifica.

TITOLO II FORMAZIONE

Art. 5.

Il corso di diploma per educatori di comunità ha durata triennale.

Possono essere ammessi al corso di diploma per educatori di comunità coloro che

siano in possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado ed abbiano superato un periodo iniziale di attività sperimentali per la valutazione di disponibilità alla professione.

Tali attività si svolgeranno con i criteri e secondo le modalità da definirsi nel regolamento.

Art. 6.

Agli studenti fuori corso può essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo non superiore alla durata del corso stesso.

Gli esami sostenuti in corsi di laurea su materie di insegnamento della scuola, possono essere convalidati, su delibera del Consiglio dei professori.

Gli esami sostenuti nel corso di formazione per educatori di comunità sono validi per i diplomati ai fini del conseguimento successivo della laurea in pedagogia secondo i criteri fissati dal Consiglio di facoltà.

Per i diplomati della scuola che chiedano l'iscrizione ad altro corso di laurea e di diploma potrà essere concessa, su conforme parere del competente Consiglio di facoltà, l'iscrizione ad anni successivi al primo e la convalida degli esami sostenuti nella scuola.

Sono insegnamenti del corso di diploma per educatore di comunità:

- 1) studio d'ambiente ed elementi di sociologia (annuale);
- 2) psicologia (biennale);
- 3) sociologia dell'educazione (annuale);
- 4) pedagogia, pedagogia speciale ed attività professionali (attività di gruppo e tirocinii professionali) (triennale);
- 5) metodologia della ricerca, elementi di statistica e pedagogia sperimentale (annuale);
- 6) organizzazione di attività educative in comunità (triennale);
- 7) lineamenti di auxologia ed elementi di igiene (annuale);
- 8) lineamenti di psicopatologia e neuropsichiatria dell'età evolutiva con elementi di igiene mentale (biennale);

9) istituzioni di diritto pubblico con elementi di legislazione minorile e di sicurezza sociale (annuale);

10) organizzazione ed amministrazione dei servizi sociali e sanitari (annuale).

Altri insegnamenti potranno essere istituiti per deliberazione del Consiglio dei professori sentito il Consiglio di facoltà del magistero.

TITOLO III

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

Art. 7.

Per il conseguimento del diploma di educatore di comunità lo studente deve avere frequentato gli insegnamenti e superato i relativi esami e prove pratiche.

L'esame finale per il conseguimento di detto diploma consiste nella discussione su una dissertazione scritta connessa alla attività di studio, ricerca ed applicazione svolta dal candidato durante la frequenza del corso.

La Commissione d'esame per il conseguimento del diploma è composta dal Direttore della scuola o da altro professore di ruolo della Facoltà da lui delegato che la presiede, da almeno sei docenti della scuola stessa, oltre che dai membri del Comitato direttivo di cui alle lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)* dell'articolo 2.

Gli iscritti al corso di diploma sono tenuti al versamento annuo delle tasse, soprattasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della Facoltà di magistero.

TITOLO IV

PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE — AGGIORNAMENTO E PREPARAZIONE

Art. 8.

La scuola, su delibera del Consiglio dei professori e del Comitato direttivo, può organizzare corsi di perfezionamento e specia-

lizzazione per educatori diplomati e per laureati, e, in collaborazione con gli enti pubblici a ciò preposti, corsi di preparazione ed aggiornamento per educatori in servizio.

I piani di studio, l'ammontare delle tasse, i titoli specifici per l'ammissione ed ogni altro criterio didattico, sono stabiliti dal Comitato direttivo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Possono essere ammessi a svolgere attività di educatori animatori di comunità tutti coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano di fatto in servizio, con i compiti propri degli educatori animatori o dirigenti di comunità educative da almeno tre anni.

Essi, tuttavia, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di preparazione per educatori animatori in attività di servizio e superare un esame finale di idoneità. Tale corso sarà organizzato da una scuola per la formazione di educatori animatori di comunità.

I diplomi e gli attestati rilasciati da scuole di formazione funzionanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere resi validi a questo fine secondo i criteri che verranno stabiliti dal Consiglio dei professori.

Art. 10.

Decorsi sette anni dall'entrata in vigore della presente legge alle funzioni di cui al precedente articolo 1, dovranno essere preposti esclusivamente educatori animatori muniti del prescritto diploma.

Art. 11.

Gli oneri attinenti all'applicazione della presente legge saranno a carico dei capitoli di competenza dei vari stati di previsione dei Ministeri interessati.